

risponde a ragioni di equità nei riguardi dei primi, costituirebbe un privilegio, inammissibile per ciò stesso, in rapporto agli altri.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Restivo. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se sia o no esteso agli ufficiali medici appartenenti alla Croce Rossa il beneficio concesso per l'avanzamento agli ufficiali del Regio esercito di pari grado in servizio attivo o di complemento, aventi l'anzianità stabilita dalla circolare n. 752, inserita nel *Giornale Militare* del 9 dicembre 1916 (dispensa 79); in caso contrario, chiede le ragioni di questa disparità di trattamento fra i vari corpi che sottostanno ad uguali doveri in zona di guerra ».

RISPOSTA. — « Gli ufficiali medici della Croce Rossa, addetti a servizi dell'esercito operante, godono di tutti i benefici di carriera concessi agli ufficiali medici dell'esercito; conformemente alle disposizioni contenute nella circolare n. 752 del *Giornale Militare*, 1916.

« Essi pertanto vengono promossi appena lo siano stati quelli di pari grado ed anzianità dell'esercito.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Rindone. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere: 1° se i nuovi elenchi delle imperfezioni e delle infermità, che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare, e che motivano l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente, disposto con il decreto luogotenenziale n. 1156, del 22 luglio 1917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 detto n. 178, riguardano indistintamente ed illimitatamente sia i militari di truppa sia i militari ufficiali; 2° se, dopo le innovazioni che sono state apportate con i su citati elenchi perchè riconosciute più dipendenti alle esigenze del Regio esercito, debbono ritenersi ancora in vigore speciali disposizioni, che trovavano la loro naturale spiegazione nel sistema allora vigente ed ora distrutto; 3° infine se specificatamente per gli ufficiali in genere, e per i subalterni, in particolar modo, dai quali ultimi si richiede una maggior somma di energie fisiche, per le loro funzioni di esecuzione, debba o meno applicarsi la disposizione del paragrafo 7 dell'elenco delle imperfezioni che impor-

tano l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente, e nel caso negativo, quali siano i criteri informativi, che ne determinano l'esclusione ».

RISPOSTA. — « Il nuovo elenco delle imperfezioni ed infermità riguarda, come il vecchio, esclusivamente i militari di truppa.

« I giudizi medico-legali riguardanti gli ufficiali son però emessi in analogia dell'elenco in vigore, per quanto riguarda l'inabilità al servizio militare, anche perchè l'elenco è in armonia con le categorie delle malattie che danno diritto alla pensione, eccettuato però quanto riguarda l'ernia, in merito alla quale, per gli ufficiali vigono speciali disposizioni.

« Questo Ministero disciplinerà al più presto con norme speciali le disposizioni relative agli ufficiali, non trascurando di armonizzarle il più che possibile con l'elenco in vigore.

« Però di certo non potranno stabilirsi norme fisse, come pei militari di truppa per l'assegnazione ai servizi sedentari degli ufficiali pei quali i criteri di giudizi non possono che essere ben diversi, essendo le mansioni degli ufficiali e le condizioni in cui esse si esplicano molto differenti da quelle della truppa.

« Ed è proprio per tale considerazione che la disposizione di cui all'articolo 7 dell'allegato B dell'elenco non potrà essere applicata agli ufficiali, i quali se furono riconosciuti per ernie riducibili e contenibili idonei a servizio incondizionato, quando tale imperfezione rendeva inabili i militari di truppa a qualsiasi servizio, a più forte ragione dovranno esserlo oggi che i criteri in merito sono stati radicalmente mutati, con l'unanime consenso di tutte le autorità chirurgiche italiane.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Rispoli ed altri. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda opportuno di disporre l'esclusione dalla revisione dei riformati degli individui di classi anziane (1876-77-78) aventi più di quattro figliuoli, o almeno due sotto le armi ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento relativo alla dispensa dall'obbligo del servizio, dei militari delle classi 1874 e 1875, che avevano uno o più figli in servizio sotto le armi, oppure che avevano 4 o più figli conviventi e a loro carico, fu attuato al precipuo scopo di temperare, nei casi mag-